

CDA CASSA SANITARIA - 8 settembre 2014 – SENTENZA EMESSA DAL GIUDICE  
GATTARI IN DATA 27 GIUGNO 2014

La sentenza indica chiaramente l'effetto retroattivo provocato dall'avvenuto annullamento della delibera del 18 ottobre 2010, riportando di fatto la situazione della Cassa all'epoca antecedente tale data.

Il nostro Consiglio è quindi chiamato ad adottare “...le delibere conseguenti allo scioglimento della “Cassa”, fra cui quelle relative alla devoluzione del patrimonio residuo, volta che l'associazione sia stata sciolta dalla maggioranza dei soci (art. 6)”.

Di conseguenza occorre:

- sottoporre all'Assemblea degli Iscritti - all'epoca presenti in anagrafe - lo scioglimento della Cassa Sanitaria;
- acquisire immediatamente il patrimonio, nel frattempo trasferito al Fondo Sanitario, in attesa del risultato dell'Assemblea;
- trasferire nuovamente il patrimonio al Fondo Sanitario, volta che l'Assemblea abbia deliberato col consenso del 50%+1 degli Iscritti.

\* \* \*

Da parte dei Consiglieri ricorrenti si è peraltro individuato un percorso alternativo, che potrebbe consistere nel raggiungimento di un formale accordo fra Attori (i Consiglieri) ed i Convenuti (Cassa e Fondo) che possa comportare – con reciproco vantaggio - la definitiva chiusura di ogni pendenza.

A tale proposito ci dichiariamo sin d'ora disponibili ad esplorare questa possibilità nell'ambito di un ristretto gruppo di lavoro, evitando nel frattempo di sollecitare l'immediata esecuzione della sentenza.

Sergio Marini